Penale Sent. Sez. 5 Num. 24005 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 17/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A. N. IL (omissis)

avverso l'ordinanza n. 1423/2014 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 17/10/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
~~lette/sentite le conclusioni del PG Dott.~~

~~Udit i difensor Avv.~~;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte dott. E. Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata in data 17/10/2014, il Tribunale del riesame di Firenze, in parziale riforma dell'ordinanza del 23/09/2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato ad C.A. la misura cautelare del divieto di soggiorno nel comune di residenza in relazione al reato di cui agli artt. 612 *bis* cod. pen in danno dei coniugi D.A.B.F. e F.C., ha sostituito la misura indicata con quella dell'obbligo di presentazione tre volte alla settimana alla polizia giudiziaria.

Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze ha proposto ricorso per cassazione C.A., attraverso il difensore avv. S. Mazzone, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza ed erronea della legge penale sostanziale, difetto dell'elemento soggettivo del reato, violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. Con una diffida del luglio del 2013 e una querela dell'ottobre dello stesso anno, il ricorrente aveva contestato alla persona offesa D.A.B. una serie di comportamenti mediante i quali i condomini dell'appartamento sottostante al suo recavano disturbo e molestia (aprendo i rubinetti del proprio appartamento, azionando lo sciacquone, mettendo in funzione l'autoclave). A partire dal dicembre del 2013, le persone offese depositavano una serie di querele per presunti fatti di ingiurie e di molestie subìti ad opera dell'indagato che contestava i loro rumori. Il comportamento tenuto dall'indagato nelle relazioni con le persone offese è da ricondurre sotto il profilo soggettivo ad un elemento estraneo al reato per i quale si procede, mancando la volontà di porre in essere atti persecutori, in quanto nel caso di specie i "cambiamenti dello stile di vita" sono perseguiti per far cessare le continue molestie subite dall'indagato ad opera dei querelanti. Non sussistono i gravi indizi di colpevolezza, in quanto le dichiarazioni dell'amministratore del condominio non conducono ad un diversa ricostruzione dei fatti, mentre quelle del condomino M. confermano l'assunto dell'indagato. L'ordinanza impugnata non valorizza le motivazioni che hanno indotto l'indagato, che ha riportato uno stato di ansia certificato nel 2014, a tenere certi comportamenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Tribunale del riesame ha messo in evidenza le molteplici condotte ascritte all'indagato, in parte dallo stesso ammesse (l'uso di espressioni ingiuriose, il distacco dei contatori dell'energia elettrica e dell'acqua ubicati in area condominiale, l'aver affrontato i coniugi brandendo un mattarello, la sollecitazione dell'intervento delle forze dell'ordine presso l'abitazione delle persone offese accusate di rumori molesti, in realtà risultati infondati) e in parte negate (lo sfioramento della F. con la propria autovettura), rimarcando lo stato di ansia e di paura ingenerato nei denuncianti e la modifica delle loro abitudini onde evitare comportamenti destabilizzanti (precisata dall'ordinanza applicativa che aveva evidenziato il condizionamento sulla vita quotidiana delle persone offese, posto che, ad esempio, il marito doveva adoperarsi per far sì che la moglie rimanesse sola a casa il meno possibile).

L'ampia ammissione dei fatti da parte dell'indagato messa in luce dall'ordinanza impugnata rende le doglianze articolate dal ricorrente in ordine alla ricostruzione dei fatti prive di correlazione con le ragioni argomentative della decisione impugnata. Le ulteriori doglianze incentrate sulla prospettata insussistenza dell'elemento psicologico del reato, oltre a muovere anch'esse dalla mancata correlazione con gli specifici fatti ascritti all'indagato, fanno leva, per riprendere il contenuto del ricorso, sulle «motivazioni che hanno indotto l'indagato a tenere certi comportamenti» e, dunque, sui motivi ispiratori e sulle finalità dei comportamenti stessi, argomentazioni, queste, inidonee a dar conto della carenza di consapevolezza in capo all''indagato della idoneità delle condotte poste in essere alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012 - dep. 15/05/2013, Feola, Rv. 255436); dette doglianze, pertanto, sono manifestamente infondate.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00; in caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.00,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso il 17/02/2015

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale